



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09.07.2001
COM(2001) 382 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio e modifica il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia per quanto riguarda il richiedente

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con regolamento (CE) n. 423/97, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia.

Nell'ottobre 2000, la Commissione ha avviato un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio in seguito ad una domanda presentata dal produttore esportatore thailandese Thai Merry Co., Ltd.

Dall'inchiesta non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping. Si è inoltre accertato che è improbabile che in un futuro immediato possa verificarsi una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping. Pertanto, si è concluso che tale cambiamento di circostanze è di carattere durevole. In assenza di pratiche di dumping, si ritiene quindi opportuno abrogare le misure limitatamente alla loro applicazione alla società Thai Merry Co., Ltd.

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di adottare l'allegata proposta di un regolamento che abroga il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 423/97 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia per quanto riguarda la Thai Merry Co., Ltd.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio e modifica il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia per quanto riguarda il richiedente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio², sono stati istituiti dazi antidumping sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia. Sono inoltre stati accettati degli impegni con decisione 97/167/CE della Commissione³ in connessione con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio⁴.

B. DOMANDA DI RIESAME INTERMEDIO

- (2) Nell'aprile 2000, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio⁵ (in appresso denominato "il regolamento di base"), il produttore esportatore thailandese Thai Merry Co., Ltd. (in appresso denominato "il richiedente") ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicabili, limitatamente alla sua situazione per quanto riguarda il dumping. Nella domanda il richiedente sosteneva che un mutamento di circostanze di carattere durevole, come il calo dei suoi costi di produzione, aveva determinato una notevole riduzione del valore normale, il quale a sua volta ha ridotto o eliminato il dumping, cosicché non è più necessario mantenere in vigore le misure istituite nei confronti delle sue importazioni per neutralizzare il dumping stesso.

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

² GU L 65 del 06.03.1997, pag. 1.

³ GU L 65 del 06.03.1997, pag. 54.

⁴ GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.

⁵ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

- (3) Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso (in appresso denominato "l'avviso di apertura")⁶ e ha avviato un'inchiesta.

C. PROCEDIMENTO

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente dell'apertura del riesame intermedio e ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. La Commissione ha inviato inoltre un questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, e ha svolto una visita di verifica presso la sede del richiedente.
- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000 (in appresso denominato "il periodo dell'inchiesta" o "PI").

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

Prodotto in esame

- (7) Il prodotto in esame è lo stesso considerato nell'inchiesta precedente, cioè gli accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, anche noti come accendini a pietra focaia usa e getta, attualmente classificabili al codice NC ex 9613 10 00.

Prodotto simile

- (8) Come nell'inchiesta precedente, anche dalla presente inchiesta è emerso che gli accendini prodotti in Thailandia dal richiedente e poi venduti sul mercato thailandese, e quelli esportati nella Comunità, presentano le stesse caratteristiche fisiche e gli stessi usi e devono perciò essere considerati prodotto simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

E. DUMPING

1. Valore normale

- (9) Per quanto riguarda il calcolo del valore normale, la Commissione ha determinato in primo luogo se le vendite complessive del prodotto simile registrate dal richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue vendite complessive per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, si è accertato che tale era il caso, in quanto il volume delle sue vendite interne rappresentava almeno il 5% del volume complessivo delle sue esportazioni nella Comunità.
- (10) Si è poi esaminato se le vendite dell'unico tipo di prodotto esportato dal richiedente nella Comunità fossero sufficientemente rappresentative. Si è ritenuto che effettivamente lo fossero, in quanto durante il PI il volume complessivo delle vendite interne di questo tipo di prodotto rappresentava più del 5% del volume complessivo delle vendite per l'esportazione dello stesso tipo nella Comunità.
- (11) Si è inoltre esaminato se le vendite interne di tale tipo di prodotto fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Poiché le vendite remunerative di questo tipo di prodotto

⁶ GU C 311 del 31.10.2000, pag. 5.

rappresentavano meno dell'80% ma più del 10% del volume complessivo delle vendite interne del medesimo tipo, il valore normale si è basato sulla media ponderata del prezzo delle vendite interne remunerative realizzate durante il PI.

2. Prezzo all'esportazione

- (12) Poiché tutte le vendite per l'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad un acquirente indipendente nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili.

3. Confronto

- (13) Ai fini di un equo confronto, per tipo di prodotto, al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, secondo quanto affermato e dimostrato. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, tali adeguamenti sono stati applicati per le differenze inerenti ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori e commissioni.
- (14) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k) del regolamento di base, il richiedente ha chiesto un adeguamento per i costi pubblicitari, motivandolo con il fatto che tali spese sono state effettuate soltanto allo scopo di promuovere le vendite sul mercato interno. Si è dovuto respingere la domanda, in quanto il richiedente non ha presentato informazioni sufficienti per dimostrare che detti costi fossero stati sostenuti per gli importi dichiarati in relazione alle vendite sul mercato interno. Inoltre, egli non ha potuto dimostrare che l'importo molto modesto di tali costi pubblicitari avesse inciso sui prezzi.
- (15) Il richiedente ha chiesto inoltre un adeguamento per il costo del credito, motivandolo con il fatto che è prassi normale accordare 45 giorni di credito ai clienti sul mercato interno. La domanda è stata respinta, giacché il richiedente non ha potuto dimostrare - ad esempio mediante la presentazione dei contratti o di una chiara descrizione dei termini di pagamento contenuta nelle fatture - che si era tenuto conto di questo fattore nel determinare i prezzi applicati.
- (16) Infine, il richiedente ha chiesto anche un adeguamento per le differenze inerenti alla restituzione dei dazi doganali. Poiché, tuttavia, la domanda è stata presentata molto dopo la scadenza del termine e persino dopo che si era svolta la verifica in loco, è stata respinta dalla Commissione.

4. Margine di dumping

- (17) Per calcolare il margine di dumping, la Commissione ha effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità.
- (18) Da questo confronto non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per la società in questione.

F. CARATTERE DUREVOLE DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE E PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

- (19) Conformemente alla prassi usuale della Commissione, si è esaminato se fosse possibile ritenere di carattere duraturo il cambiamento di circostanze.
- (20) Dall'inchiesta è emerso che le capacità di produzione del richiedente sono rimaste stabili negli ultimi 4 anni, mentre il suo indice di utilizzazione degli impianti ha registrato un lieve aumento, passando dal 60% a circa il 70%. Tale incremento è dovuto a migliori risultati di vendita, uniformemente ripartiti sia sulle vendite sul mercato interno che su quelle realizzate nei paesi non appartenenti alla CE.

- (21) Si deve notare che le esportazioni nella Comunità, essendo soggette ad un impegno relativo a un prezzo minimo accettato nel 1997, sono state realizzate a prezzi notevolmente più alti di quelli applicati ai clienti nei paesi non appartenenti alla CE. Tuttavia, si è accertato che nel corso degli ultimi 4 anni, e sulla base dei prezzi medi applicati per tutti i tipi di accendini, il richiedente ha applicato costantemente prezzi più elevati per i prodotti venduti sui mercati d'esportazione "non CE" rispetto a quelli applicati sul mercato interno.
- (22) Benché il richiedente disponga di capacità residue, che potrebbe utilizzare per incrementare le vendite nella Comunità qualora venissero abolite le misure antidumping, le suddette risultanze in merito alle esportazioni verso i paesi terzi, con particolare riguardo ai prezzi all'esportazione applicati per tali paesi, vengono considerate sufficienti a dimostrare il fatto che è improbabile che in un futuro immediato possa verificarsi una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping.
- (23) Si è pertanto concluso che il cambiamento di circostanze, e in particolare l'aumento dei prezzi all'esportazione del prodotto nella Comunità associato a un calo sostanziale dei costi di produzione, è di natura durevole. In assenza di pratiche di dumping, si ritiene quindi opportuno abrogare le misure limitatamente alla loro applicazione al richiedente.

G. ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (24) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare la chiusura del riesame intermedio, l'abrogazione dell'impegno accettato con decisione 97/167/CE della Commissione per quanto riguarda il richiedente, nonché la conseguente modifica del dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio. È stata loro offerta la possibilità di presentare osservazioni, le quali sono state prese in considerazione e, se del caso, sono servite a modificare di conseguenza le conclusioni della Commissione.
- (25) Viste le conclusioni circa l'assenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente e dato che, a breve termine, non si prevede un cambiamento di tale situazione, occorre abrogare l'impegno accettato con decisione 97/167/CE della Commissione sulle esportazioni effettuate dal richiedente, modificare di conseguenza il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio e chiudere il presente riesame.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 423/97 è sostituito dal testo seguente:

"a) 51,9% per le importazioni originarie della Thailandia (codice addizionale Taric 8900), a eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Politop Co. Ltd, Bangkok alle quali si applica un'aliquota del 5,8% (codice addizionale Taric 8937) e delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Thai Merry Co., Ltd., Samutsakorn alle quali si applica un'aliquota dello 0% (codice addizionale Taric 8542);"

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 423/97 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente